

Collegamento POS-RT tardivo: sanzione e ravvedimento operoso

SINTESI OPERATIVA

Il collegamento logico tra POS e registratore telematico è un obbligo autonomo: trasmettere correttamente i corrispettivi non evita la sanzione da 1.000 a 4.000 euro se l'associazione manca o è tardiva. Per nuove attivazioni e variazioni, la finestra va dal sesto all'ultimo giorno del secondo mese successivo. L'esercente può regolarizzare completando l'abbinamento e pagando la sanzione ridotta con F24, codice 8911, secondo i tempi del ravvedimento. La tolleranza sui disallineamenti dei dati riguarda invece strumenti già associati e non sana l'omissione.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

A partire dal 1° gennaio 2026, chi accetta pagamenti elettronici nella propria attività è tenuto ad associare il POS al registratore telematico tramite un apposito servizio disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate. Non si tratta di un collegamento fisico fra i due apparecchi, bensì di un'associazione logica fra i rispettivi dati. Quando il POS viene attivato dopo gennaio 2026, oppure quando cambiano i dati già registrati, la finestra temporale entro cui operare va dal sesto all'ultimo giorno del secondo mese successivo all'attivazione o alla modifica. Qualora l'associazione non sia completata entro questo termine, scatta la sanzione prevista dall'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997, compresa fra 1.000 e 4.000 euro, la medesima riservata a chi omette del tutto l'installazione degli strumenti di certificazione dei corrispettivi. La violazione resta comunque regolarizzabile tramite ravvedimento operoso, versando tramite modello F24 e codice tributo 8911 una sanzione ridotta in base al ritardo accumulato. Anche se i corrispettivi risultano trasmessi correttamente e l'IVA regolarmente liquidata, la violazione non viene meno, poiché l'obbligo di collegamento costituisce un adempimento a sé stante rispetto alla corretta gestione dei corrispettivi.

OBBLIGO NORMATIVO: L'ASSOCIAZIONE TRA POS E REGISTRATORE TELEMATICO

Questo obbligo trova origine nella legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi 74 e 77), che ha richiesto agli esercenti soggetti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi di collegare il processo di incasso a quello di registrazione delle vendite. Lo scopo è mettere in comunicazione due flussi che, fino al 2025, viaggiavano separati: da un lato il registratore telematico, cioè il misuratore fiscale che quotidianamente memorizza e invia i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, dall'altro il POS, fisico o virtuale, attraverso cui avviene il pagamento del cliente.

L'associazione richiesta non implica alcun intervento tecnico sui dispositivi: l'hardware del POS e quello del registratore restano invariati. Si tratta piuttosto di un'operazione amministrativa, da svolgere accedendo con le proprie credenziali all'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" e abbinando la matricola del registratore telematico ai dati identificativi degli strumenti di pagamento presenti nel punto vendita. Le modalità tecniche sono state stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025, che ha inoltre definito le finestre temporali entro cui completare l'associazione.

TERMINI E SCADENZE: IN QUALI TEMPI VA FATTO IL COLLEGAMENTO

Il provvedimento individua due casistiche distinte. Per i POS già operativi all'inizio del 2026, il servizio web dedicato è diventato disponibile a partire dai primi giorni di marzo 2026: da quella data gli esercenti hanno avuto a disposizione 45 giorni per completare l'associazione, con scadenza fissata intorno al 20 aprile 2026.

Diverso è invece il termine per i POS attivati in un momento successivo, così come per ogni modifica dei dati già registrati (ad esempio un cambio di terminale o di canale di incasso): in questi casi il collegamento va effettuato fra il sesto e l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'attivazione del POS o alla variazione dei dati. Di conseguenza, un

POS attivato a marzo 2026 andava associato al registratore fra il 6 e il 31 maggio 2026. È proprio questa la situazione che ricorre più spesso nei quesiti rivolti agli studi professionali in questo periodo: si tratta di un obbligo recente, con termini ravvicinati e collocati a due mesi dall'attivazione del terminale, circostanza che li rende facili da trascurare tra i numerosi adempimenti ordinari.

SANZIONE APPLICABILE: L'IMPORTO DOVUTO PER IL MANCATO COLLEGAMENTO

In assenza dell'associazione entro il termine previsto, trova applicazione la sanzione dell'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997: un importo **da 1.000 a 4.000 euro**, identico a quello stabilito per chi omette del tutto l'installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Il legislatore ha equiparato le due condotte perché, ai fini del controllo automatizzato dei dati, un POS privo di collegamento al registratore telematico genera lo stesso vuoto informativo di un registratore mai installato: in entrambi i casi l'amministrazione finanziaria non è in grado di incrociare i flussi dei pagamenti elettronici con quelli dei corrispettivi.

Nelle ipotesi più gravi, oppure in presenza di recidiva, alla sanzione pecuniaria si può aggiungere quella accessoria prevista dall'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto: la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, da 15 giorni a 2 mesi, elevabile da 2 a 6 mesi in caso di ripetizione della violazione. Si tratta di una conseguenza che colpisce principalmente le situazioni di inadempimento reiterato o emerse durante una verifica, e non la generalità dei ritardi sanati spontaneamente.

CASO PRATICO: IL QUESITO DI UN ESERCENTE

Un esempio concreto aiuta a inquadrare meglio la questione. Un esercente ha attivato un nuovo POS a marzo 2026 e avrebbe dovuto perfezionare il collegamento con il registratore telematico entro il 31 maggio 2026. A causa di una dimenticanza, l'operazione non viene svolta nei termini e viene portata a termine solo a settembre 2026, con alcuni mesi di ritardo. Durante questo periodo i corrispettivi continuano a essere trasmessi con regolarità e l'IVA viene liquidata correttamente: l'unica anomalia riguarda la mancata associazione POS-RT nell'area riservata.

In un caso simile, la sanzione dell'articolo 11, comma 5, risulterebbe in linea di principio dovuta nella misura di 1.000 euro (il minimo, non essendoci elementi che giustifichino un importo maggiore); l'esercente, tuttavia, può sanare la posizione ricorrendo al ravvedimento operoso, purché lo faccia prima che intervenga un controllo o una contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

RAVVEDIMENTO OPEROSO: IN CHE MODO SI ABBASSA LA SANZIONE

L'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 permette di regolarizzare la violazione con una sanzione ridotta, a patto di rimuovere l'irregolarità (in questo caso, eseguire finalmente il collegamento) e di versare quanto dovuto prima della notifica di atti di accertamento o contestazione. Per le violazioni prive di legame con una dichiarazione periodica, come quella in esame, l'entità della riduzione dipende dal tempo trascorso rispetto alla scadenza originaria:

PERIODO TRASCORSO DALLA VIOLAZIONE	MISURA DELLA RIDUZIONE
Entro 90 giorni	A un nono del minimo
Da 90 giorni a un anno	A un ottavo del minimo
Da uno a due anni	A un settimo del minimo
Oltre due anni	A un sesto del minimo

Nell'esempio proposto, il termine risulta scaduto il 31 maggio 2026 e la regolarizzazione interviene a settembre 2026: il periodo trascorso supera i 90 giorni ma resta sotto i 12 mesi. Trova quindi applicazione la riduzione a un ottavo del minimo. Partendo dalla base minima di 1.000 euro, l'importo da versare si riduce a **125 euro**, una diminuzione considerevole rispetto al minimo edittale che rende conveniente agire non appena ci si accorge della dimenticanza, anziché lasciare che il tempo continui a scorrere e la riduzione si riduca progressivamente.

VERSAMENTO IN F24: COME COMPILARE IL MODELLO CON IL CODICE TRIBUTO 8911

Il versamento della sanzione ridotta avviene tramite modello F24, con il codice tributo 8911, destinato alle sanzioni pecuniarie per violazioni tributarie riguardanti le imposte sui redditi, le imposte sostitutive, l'IRAP e l'IVA. Il codice si inserisce nella sezione Erario, indicando come anno di riferimento quello in cui è stata commessa la violazione, nell'esempio il 2026. Al versamento deve accompagnarsi, o averlo preceduto, l'effettivo completamento dell'associazione POS-RT nell'area riservata: in mancanza della rimozione dell'irregolarità, il solo pagamento della sanzione non è sufficiente a perfezionare il ravvedimento.

CORRISPETTIVI REGOLARI: IL MOTIVO PER CUI NON EVITANO LA SANZIONE

Un dubbio che ricorre spesso riguarda proprio l'ipotesi, come quella dell'esempio, in cui i corrispettivi sono sempre stati trasmessi correttamente e l'IVA versata per intero. Verrebbe da pensare che, non esistendo un danno per l'Erario, la sanzione non sia dovuta. Le cose non stanno così: l'obbligo di collegamento fra POS e registratore telematico rappresenta un adempimento autonomo, separato dalla corretta liquidazione dell'imposta, e viene sanzionato in quanto tale dal legislatore, a prescindere dalla correttezza dei corrispettivi.

Esiste comunque un lato positivo per l'esercente: quando l'unica anomalia è il collegamento mancante, la questione resta limitata a questa singola violazione, senza estendersi a sanzioni ulteriori e più onerose. Sarebbe diverso il caso in cui, oltre al collegamento omesso, emergessero anche discordanze concrete fra i pagamenti elettronici accettati dal POS e quanto risulta registrato dal misuratore fiscale: si tratterebbe di una violazione a sé, disciplinata da un proprio regime sanzionatorio.

TEMA VICINO: LA TOLLERANZA PREVISTA PER I DISALLINEAMENTI

Occorre tenere separato, trattandosi di una questione differente, il tema della franchigia del 5% introdotta nel 2026 per i disallineamenti giornalieri fra il numero di pagamenti elettronici accettati dal POS e quelli correttamente registrati dal registratore telematico. Tale tolleranza esclude la sanzione fissa di 100 euro per ogni trasmissione errata quando lo scostamento resta entro margini contenuti, ma presuppone che il collegamento POS-RT sia già stato realizzato: si tratta di un correttivo che incide sulla qualità dei dati trasmessi da un sistema già associato, non di un'attenuante per chi non ha collegato affatto i due strumenti. Chi si trova nella situazione qui descritta, ossia un collegamento mai eseguito o eseguito in ritardo, continua a essere soggetto alla sanzione da 1.000 a 4.000 euro dell'articolo 11, comma 5, indipendentemente da qualsiasi tolleranza sui disallineamenti.

PROSSIMI PASSI: QUALI VERIFICHE SPETTANO AGLI ESERCENTI

Chi gestisce un'attività con incassi elettronici farebbe bene a controllare con priorità alcuni aspetti, in modo da non ritrovarsi nella stessa situazione descritta nel quesito:

- ♦ verificare, nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", che tutti i POS utilizzati risultino effettivamente collegati al registratore telematico del punto vendita;
- ♦ tenere traccia della data di attivazione di ogni nuovo POS, o di ogni modifica dei dati di uno già attivo, per determinare correttamente la finestra di due mesi entro cui completare il collegamento;
- ♦ qualora emerga un ritardo, provvedere immediatamente all'associazione e considerare il ravvedimento operoso, dato che la riduzione della sanzione diminuisce con il trascorrere del tempo e l'accesso al ravvedimento viene precluso una volta giunta una contestazione;



- ♦ consultare il proprio consulente per confermare l'importo preciso della sanzione ridotta e la corretta compilazione dell'F24 con il codice tributo 8911.

Per molti esercenti l'obbligo di collegamento fra POS e registratore telematico rappresenta ancora una novità, entrata in vigore a ridosso di scadenze rimaste meno pubblicizzate rispetto ad altri adempimenti fiscali. Non stupisce, quindi, che finisca per passare inosservata, in particolare quando riguarda un terminale attivato durante l'anno anziché all'inizio del periodo. La notizia confortante è che, fino a quando non intervengono controlli, la violazione può essere sanata a un costo limitato: 125 euro nell'ipotesi più frequente di un ritardo individuato e corretto entro l'anno, una cifra ben inferiore rispetto al massimo di 4.000 euro previsto in astratto dalla norma.



STUDIO PIZZANO **STUDIO SABATINO PIZZANO**

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)

Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (25/09/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Ventican

STUDIO PIZZANO